N. 04407/2015 REG.PROV.COLL.

N. 08828/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8828 del 2013, proposto da: Claudio Picchierini, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Capuzzi, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Candia n. 20;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Guglielmo Frigenti, elettivamente domiciliato presso gli uffici, in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale di Roma Capitale di cui al prot. n. EL/26437/2013 del 9 maggio 2013, con la quale è stato ordinato al ricorrente lo sgombero dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica abusivamente occupato e di ogni altro atto precedente, successivo e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso in trattazione, la determinazione dirigenziale di Roma Capitale di cui al prot. n. EL/26437/2013 del 9 maggio 2013, con la quale gli è stato ordinato lo sgombero dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica abusivamente occupato, deducendone l'illegittimità sotto i seguenti profili di censura:

- sussistono in capo al ricorrente tutti i requisiti previsti dall'art. 11 della L.R. Lazio n. 12 del 6 agosto 1999;
- si tratta di un provvedimento attribuito per legge alla competenza del Sindaco e/o del Presidente del Municipio e, invece,, è stato adottato dal dirigente del Dipartimento, Patrimonio e Casa, Direzione Politiche Abitative;
- sussiste lo stato di necessità derivante dall'emergenza abitativa;
- la misura sanzionatoria regionale deve essere dichiarata inapplicabile per il principio di specialità di cui al 2° comma dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il ricorrente occupa l'immobile in questione per averlo trovato libero da persone e cose ed in stato di abbandono ed a contribuito a propria cura e spese al recupero dell'immobile;
- ha presentato richiesta di sanatoria;
- le amministrazioni pubbliche hanno l'onere, l'obbligo e la responsabilità di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini ed hanno il dovere di amministrazione

della edilizia pubblica dovendo inderogabilmente provvedere alla manutenzione della edilizia ed alla assegnazione delle stesse per evitare situazioni di grave emarginazione e disagio;

- l'abitazione è una componente essenziale dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni individuo per consentirgli la partecipazione piena alla società.

Roma Capitale si è costituita in giudizio con comparsa di mera forma in data 30.9.2013 ed ha depositato documentazione inerente la vicenda in data 16.10.2013 nonché memoria difensiva in data 15.1.2015, con la quale in via preliminare ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito e, nel merito, ne ha argomentatamente rilevato l'infondatezza.

Alla pubblica udienza del 18.2.2015 il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto per le considerazioni tutte che seguono.

Si premette, in punto di fatto, che non vi è contestazione tra le parti in ordine alla circostanza che il ricorrente sia occupante *sine titulo* dell'alloggio di cui trattasi per essersi introdotto all'interno dello stesso in quanto rinvenuto libero da persone e cose.

Quanto alla dedotta incompetenza del dirigente, si rileva che rientra nella competenza del dirigente, e non del Sindaco, l'adozione degli atti, in materia di decadenza e sgombero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, atteso che, secondo l'articolo 107 del d. lgs. n. 267 del 2000, negli enti locali vige il generale principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, e quelli di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di pertinenza dei dirigenti, con la conseguenza che questi ultimi esercitano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla

legge o dallo statuto tra le funzioni d'indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente, come previsto dall'articolo 107, comma 2, del d. lgs. n. 267 del 2000, il cui successivo comma 5 aggiunge che, dalla data in vigore del testo normativo in esame, le disposizioni che conferiscono al Sindaco l'adozione degli atti di gestione si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti (T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 03-04-2006, n. 3319).

Né assume alcuna rilevanza la circostanza che la predetta occupazione da parte del ricorrente sia stata dettata da uno stato di necessità indotto dall'emergenza abitativa del proprio nucleo familiare, atteso che lo stato di necessità non è pacificamente idoneo a legittimare la sua presenza nell'immobile di cui trattasi per le considerazioni che seguono.

E, infatti, con la predetta censura è stato sostanzialmente dedotto lo stato di necessità nel quale questi verserebbe in quanto si troverebbe nell'impossibilità di reperire sul mercato un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare, e, al riguardo, non può se non richiamarsi anche in questa sede - nella sua piena condivisione - il consolidato orientamento giurisprudenziale nella materia secondo cui le risposte date dall'ordinamento agli stati di bisogno abitativo anche grave consistono nell'attivazione dei servizi preordinati a fornire aiuto alle fasce meno abbienti, che possono concretarsi in sussidi economici, nella temporanea ospitalità presso strutture convenzionate o nell'assegnazione in deroga di alloggi di edilizia economica e popolare e sebbene i soggetti che ritengano di essere stati illegittimamente esclusi dalla fruizione delle predette provvidenze hanno il diritto di adire le vie giurisdizionali, gli stessi, in alcun modo, sono legittimati a ricorrere a forme illecite di autotutela quale è effettivamente l'occupazione abusiva di immobili pubblici, qualunque sia lo stato di bisogno o di necessità in cui questi versino (T.A.R. Lombardia - Milano, sez. I, 7-11-2012, n. 2677).

Lo stato di necessità invocato per contestare la legittimità del provvedimento impugnato non può, pertanto, in alcun modo, essere legittimamente invocato quale titolo per la detenzione dell'immobile; il predetto istituto, infatti, può operare quale scriminante specifica rispetto alla comminatoria di eventuali misure sanzionatorie, ma non può essere, invece, utilmente invocato al precipuo fine di contrastare i provvedimenti che pacificamente non hanno alcuna finalità sanzionatoria concretizzando ed integrando esclusivamente l'esercizio del potere di autotutela spettante all'amministrazione pubblica.

Il decreto di rilascio degli immobili E.R.P. abusivamente occupati non ha, infatti, la finalità di procedere alla punizione degli occupanti abusivi e prescinde, pertanto, integralmente, da ogni accertamento circa la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi di un fatto illecito, in quanto funzionalmente teso essenzialmente al solo recupero degli immobili facenti parte del proprio patrimonio al precipuo fine di consentire il loro corretto utilizzo in base alle procedure di legge.

Per quanto attiene, poi, al richiamo all'articolo 11 della legge n. 881 del 1977, il diritto alla casa che dalla predetta norma si vuole fare derivare non legittima comunque sotto alcun profilo l'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Né, infine, rileva in questa sede la questione sollevata con riferimento al combinato disposto degli articoli 11 e 15 della L.R. Lazio n. 12 del 1999, sulla base del quale il riconoscimento dell'occupazione abusiva comporta come automatica conseguenza la preclusione all'accesso ed all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in considerazione della circostanza che l'esclusione del ricorrente dall'assegnazione dei predetti alloggi è allo stato un'evenienza soltanto futura ed incerta.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza *quater*), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Alessandro Tomassetti, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/03/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)